



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76 DEL 29-12-2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Pinzolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30, nella sala riunioni presso la sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in adunanza di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	P	PEDRETTI ISIDORO	P
BALLARDINI ALBERT	P	BALLARDINI TIZIANA	P
COMINOTTI CESARE	P	MAFFEI ALESSIO	P
CORRADINI GIUSEPPE	P	BONAPACE ANDREA	P
VIDI LUCA	A	VALENTINI DIEGO	A
ROSSINI LAURA	P	CUNACCIA FEDERICO	P
MAFFEI MARCO	A	COLLINI ILARIA	A
BINELLI DIEGO	A	IMPERADORI MASSIMO	P
BONOMINI MONICA	P	ZANON MARIO	A

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 6.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BINELLI RAFFAELE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor/a BONOMINI MONICA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori:

MAFFEI ALESSIO

CUNACCIA FEDERICO

Vista la proposta di deliberazione ed il relativo allegato, così come predisposti dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, indicazioni che tengono conto degli approfondimenti operati a livello sovra comunale.

L'Assessore Cominotti comunica:

- Preliminarmente si richiama quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- Ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, così come modificato dal soprarichiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ per lo svolgimento delle sottoelencate attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
 - ✓ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);

- ✓ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).
- Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- L'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Pinzolo è costante nel tempo, come risulta dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" approvato con Decreto del Sindaco n. 1/2015 del 13.04.2015, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30 settembre 2017.
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., relativa alla situazione al 31.12.2017.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2019 si è provveduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 comma 11 della L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm. del Comune di Pinzolo al 31.12.2018.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 d.d. 29.12.2020 si è provveduto ad approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pinzolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n.19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.
- Per la revisione, come è noto, si deve tener conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad

esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

sia del fatto che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, sia di quanto previsto dalla Finanziaria per l'anno 2019, con cui è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

- Tenuto conto delle Circolari emanate dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 25.10.2021, 23.11.2021 e da ultimo quella in data 15.12.2021;
- Nel documento di revisione si è proceduto quindi ad un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, ed alla luce delle risultanze dello stesso si è pervenuti alla risoluzione, condivisa con le altre Amministrazioni interessate, di non alienare o dismettere alcuna partecipazione, di non assoggettare alcuna di esse a piani di razionalizzazione e quindi di mantenerle;
- Si dà atto per quanto riguarda la società indiretta Cassa rurale di Trento BCC soc. coop., a decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo la attuale denominazione. L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021; tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;

- Si dà atto che la società Consortile Centro Servizi Condivisi scarl detenuta attraverso Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A., ha cessato la propria attività in data 17.06.2021.
- Per quanto riguarda le società Funivie Pinzolo Spa con sede a Pinzolo in Via Bolognini e Funivie Madonna di Campiglio Spa con sede a Pinzolo in Via Presanella 12 fraz. Madonna di Campiglio, il risultato di esercizio è stato chiuso in negativo; ciò è derivato dagli effetti dell'emergenza sanitaria causata dal virus da Covid-19 che ha fortemente penalizzato il settore dello sci e del turismo invernale in quanto è stata negata per l'intera stagione 2020/2021 l'apertura degli impianti sciistici. Questo ha comportato la quasi totale mancanza di introiti per la stagione invernale, che rappresentano circa il 95% dei ricavi delle società, e di conseguenza una perdita registrata per Funivie Pinzolo Spa pari ad Euro 115.524,00 e per Funivie Madonna di Campiglio Spa pari a 11.573.181,00;
- In riferimento alla società Geas s.p.a. e come osservato dal parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926, in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, l'Amministrazione ha monitorato l'andamento societario durante l'anno per controllare il risultato negativo di bilancio riscontrato alla data del 31.12.2018. Al termine dell'esercizio alla data del 31.12.2020 la società ha chiuso, per il secondo anno consecutivo, con un bilancio di esercizio positivo, pari ad euro 60.112,00 a dimostrazione del fatto che la perdita riscontrata nel 2018 era solamente una perdita di carattere straordinario e che non evidenzia un risultato negativo medio di bilancio;
- In riferimento alla società Emmeci group s.p.a. con sede in Tre Ville via Cesena n. 7/A, si fa presente che ha chiuso il proprio Bilancio al 31.12.2020 con una perdita pari ad euro 78.657; Il Consiglio di Amministrazione della società propone di coprire la perdita con la riserva straordinaria. Anche tale perdita è da imputare alla particolarità dell'anno 2020 dovuta all'emergenza sanitaria causata dal virus da Covid-19;
- Dato atto che sempre in riferimento al parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926, in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, sono state costantemente monitorate le società Rendena Golf SpA e Terme Val Rendena spa, riscontrando che la società Terme Val Rendena spa ha chiuso gli esercizi 2019 e 2020 con un risultato positivo, mentre la società Rendena Golf spa ha chiuso l'anno 2019 positivamente, mentre ha chiuso l'esercizio 2020 con una lieve perdita pari ad Euro 2.608,00, anche questa causata dall'emergenza sanitaria in corso. Per la stessa si propone il mantenimento, operando un costante monitoraggio e attivando le procedure di razionalizzazione della stessa qualora in trend negativo dovesse confermarsi anche al di fuori della attuale situazione emergenziale.
- In riferimento alla società Biorendena srl, come indicato dal parere espresso dall'Organo di revisione dd.24.12.2019 prot. 17926 in sede di revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, si sta valutando una possibile dismissione, nelle more del contenzioso in atto che si auspica possa definirsi nel corso del 2022/2023. Infatti il Comune di Pinzolo con nota prot. 3195 dd.04.03.2020, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 288/2020 ha comunicato all'Avvocatura Generale dello Stato il suo non interesse a dare ulteriore impulso al contenzioso con relativa decisione del Consiglio di Stato, considerato il risultato favorevole pronunciato a proprio favore con sentenza di 1° grado di giudizio dinanzi al TRGA di Trento. Al momento non abbiamo ulteriori riscontri rispetto alla nota di cui sopra.

Visto il documento di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Pinzolo al 31.12.2020 così come predisposto dagli Uffici sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale tenuto conto degli approfondimenti operati a livello sovra comunale ed allegato sub lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, contenente l'esito dettagliato della ricognizione per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2020, dal quale risulta che non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta per le motivazioni specificate nello stesso.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione tramite verbale n. 20 d.d. 23.12.2021 ns. prot. n. 19450 d.d. 23.12.2021, così come depositato agli atti, nel quale conferma il piano di razionalizzazione approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale a partire dal 2017 e invita l'ente a mantenere un costante monitoraggio nei confronti delle società partecipate che presentano qualche criticità, come evidenziato nelle premesse di cui sopra.

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 e rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della stessa.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli all'unanimità, su 12 Consiglieri presenti e votanti.

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Pinzolo ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31.12.2020, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che, sempre per le motivazioni esposte in premessa e nell'allegato "A" sopra richiamato, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione tramite verbale n. 20 d.d. 23.12.2021 ns. prot. n. 19450 d.d. 23.12.2021 così come depositato agli atti,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.76 del 29-12-2021 COMUNE DI PINZOLO

4. di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BONOMINI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
BINELLI RAFFAELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.